



COMUNE DI PRESENZANO

PROVINCIA DI CASERTA

www.comune.prezenzano.ce.it

ORDINANZA **N.41** DEL **23/11/2020**

IL SINDACO

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui vi è stata la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui si è deliberato l'ulteriore proroga dello stato emergenziale fino al 31 gennaio 2021;

LETTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;
- la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 2/2020;
- il D.L. 18 del 17/03/2020;
- il DPCM del 22/03/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25/03/2020;
- il DPCM del 10/04/2020;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. "Rilancio" con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 con cui sono state adottate ulteriori Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. DPCM 7 AGOSTO 2020 con cui sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 7 SETTEMBRE 2020 con cui sono state prorogate al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;
- DPCM 13 OTTOBRE 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19;
- DPCM 18 OTTOBRE 2020 che contiene le nuove misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19;
- DPCM 3 novembre 2020, contenente ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 90 del 15/11/2020, secondo cui:

"1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., sono sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di

screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1. - agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio.";

RILEVATO CHE in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19, si è evidenziato dall'inizio del mese di novembre 2020 lo sviluppo e la crescita continua a livello comunale dei contagi, per cui occorre adottare con immediatezza ulteriori misure restrittive volte a contenere la diffusione del contagio;

RITENUTO, quindi, opportuno adottare misure maggiormente stringenti e scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento, al fine di contenere l'allarmante ascesa dei contagi;

RILEVATO, ALTRESÌ, che tale provvedimento sindacale risulta coerente con la ratio dell'Ordinanza del Ministero della Salute, che impone la zona rossa sino al 29 novembre 2020, con il precipuo scopo di imporre misure straordinarie per limitare la mobilità;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

con decorrenza da martedì 24 novembre e fino a sabato 5 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica:

la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, in presenza, nel plesso scolastico di questo comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo della Regione Campania, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241.

DISPONE

- La trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Mignano Monte Lungo, alla Prefettura di Caserta e alla Stazione Carabinieri di Presenzano.
- La pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO

F.to Avv. Andrea Maccarelli
Documento firmato digitalmente